



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 30/07/2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 1117/2012 Romano Fulvio e Romano Giovanna - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza n. 1846/2018 Corte di Appello di L'Aquila

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1846/2018 pubbl. 3/10/2018 nella causa civile iscritta al n. 1117 del ruolo generale dell'anno 2012 promossa da Romano Fulvio e Romano Giovanna, contro il Comune dell'Aquila, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.p.r. 327/2001 del terreno sito in L'Aquila, censito nel NCT foglio 78, particella 97, occupato in via di urgenza dal Commissario Delegato per la Ricostruzione in data 6/08/2009 per la realizzazione di moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi del progetto CASE in località S. Antonio, a seguito dell'evento sismico del 6/04/2009 (prot. UCE 2278 del 26/03/2019);

Vista la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l’Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell’obbligo in capo all’Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell’Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, acquisita dall’Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che “*non sussistono dubbi circa l’obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune*”;

Vista la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l’Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell’Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, acquisita dall’Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che “*in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall’organo tecnico amministrativo ai fini dell’esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge, vale a dire le spese di lite, quelle di registrazione, quelle dovute per compenso al CTU nonché quelle maturate a seguito dell’esercizio dell’azione esecutiva del creditore, allorquando detto esercizio sia dipeso dalla mancata tempestiva messa a disposizione delle somme liquidate dal Giudice*”;

Preso atto che in relazione alla suddetta sentenza è stato emesso l’atto di precezzo acquisito agli atti con prot. UCE n. 2438 del 29/03/2019;

Vista la nota del Comune dell’Aquila, Settore Opere Pubbliche e Sport, acquisita agli atti con prot. USRA n. 5470 del 18/06/2019, di richiesta del trasferimento dei fondi necessari per gli adempimenti conseguenti alla sentenza in oggetto;

Vista la nota del Comune dell’Aquila, Settore Opere Pubbliche e Sport, acquisita agli atti con prot. USRA n. 6240 del 4/07/2019, di richiesta del trasferimento dei fondi necessari per l’esecuzione della citata sentenza, con la quale si trasmette, tra l’altro, l’atto di pignoramento riferito alla medesima e la nota emessa dal MEF il 7/06/2019 di comunicazione degli interessi liquidati sui depositi amministrativi effettuati dal Comune dell’Aquila;

Vista l’ulteriore nota del Comune dell’Aquila, acquisita agli atti con prot. USRA n. 7241 del 30/07/2019, con la quale si richiede il trasferimento delle somme specificate nell’atto di precezzo di cui sopra;

Considerato che da ultimo, il legale dei ricorrenti Avv. Maurizio Rencricca, con nota acquisita agli atti con prot. USRA n. 7253 del 30/07/2019, nel prendere atto della volontà dell’Ufficio Centralizzato Espropri e del Comune dell’Aquila di assolvere spontaneamente al pagamento degli importi oggetto di pignoramento presso terzi, chiede in relazione all’atto di pignoramento, e per l’estinzione dello stesso il pagamento della somma di € 955,17 in luogo dell’importo di € 7.021,15 necessario per l’esecuzione del pignoramento in parola;

Preso atto che la Corte di Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1846/2018:

- determina l’indennità di espropriazione relativa all’immobile di cui trattasi in € 50.452,34 oltre interessi legali sulla parte non depositata dal 22/02/2016 fino al deposito;
- determina l’indennità di occupazione temporanea dell’immobile in questione in € 28.379,44 oltre interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva all’11/05/2009 fino al primo deposito quanto ad € 7.858,33 e, quanto al residuo, fino al deposito di cui appresso;
- ordina al Comune dell’Aquila di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di

L'Aquila;

- condanna il Comune dell'Aquila a rifondere all'attore le spese di giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre € 400,50 per spese, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge;
- pone a definitivo carico del Comune dell'Aquila le spese di CTU come liquidate in corso di causa;

Considerato che nel citato atto di precezzo dei Sig.ri Romano Fulvio e Romano Giovanna nei confronti del Comune dell'Aquila, acquisito agli atti con prot. UCE n. 2438 del 29/03/2019, si quantificano le competenze relative al CTU in € **3.119,81**;

Preso atto che il Comune dell'Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica, provvedeva al deposito delle indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con la determinazione n. 77 del 27/01/2014, per la particella 97 del foglio 78 NCT, dell'importo complessivo di € 35.458,33 di cui € 27.600,00 per indennità d'esproprio ed € 7.858,33 per indennità d'occupazione;

Considerato pertanto che, relativamente alle indennità, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila, pari agli importi stabiliti in sentenza, detratto quanto già depositato dal Comune dell'Aquila con le sopra richiamate determinazioni, ammonta ad € **43.373,45** di cui € 22.852,34 a titolo di indennità di espropriazione ed € 20.521,11 a titolo di indennità di occupazione;

Ritenuto altresì di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali, valutati complessivamente in € **1.552,29** di cui € 1.284,95 maturati sull'indennità di occupazione fino al 30/09/2019 ed € 267,34 maturati sull'indennità di esproprio a partire dal 22/02/2016 fino al 30/09/2019;

Considerato che la valutazione degli interessi legali viene effettuata fino al 30/09/2019, data ritenuta congrua per consentire il deposito delle somme da parte del Comune dell'Aquila presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, e per effettuare il versamento agli aventi diritto da parte di quest'ultimo;

Ritenuto inoltre di dover trasferire al Comune dell'Aquila la quota relativa alle spese di giudizio che, come disposto dalla sentenza in questione e quantificato nell'atto di precezzo sopra citato, ammontano ad € **9.155,22** comprensivi di spese ed oneri accessori di legge;

Ritenuto di dover trasferire al Comune dell'Aquila l'ulteriore somma di € **1.403,00** a titolo di spese di registrazione della sentenza in questione;

Considerato che a tali somme devono aggiungersi le spese e le competenze relative all'atto di precezzo per un totale di € **364,28** come specificato nell'atto di pignoramento sopra richiamato;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha corrisposto ai Sig.ri Romano Fulvio e Romano Giovanna la somma complessiva di € **407,78** a titolo di interessi maturati sui depositi svincolati, come comunicato dal MEF con nota acquisita al prot. UCE n. 5255 dell'11.06.2019, e ritenuto di dover detrarre tale somma dall'importo complessivo da trasferire al Comune dell'Aquila;

Ritenuto pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di € **59.515,44** derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

<i>Tipologia del trasferimento</i>	<i>Importo</i>
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 43.373,45
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 1.552,29
Spese legali	€ 9.155,22
Spese di registrazione sentenza	€ 1.403,00

Spese CTU	€ 3.119,81
Spese per atto di precesto	€ 364,28
Spese per atto di pignoramento	€ 955,17
<i>Quota interessi su deposito corrisposta dal MEF al Sig.ri Romano Fulvio e Romano Giovanna - da detrarre</i>	- € 407,78
Somma complessiva da trasferire	€ 59.515,44

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 “Liquidazione indennizzi espropri”, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell’Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1846/2018 pubbl. 3/10/2018 nella causa civile iscritta al n. 1117 del ruolo generale dell’anno 2012 promossa da Romano Fulvio e Romano Giovanna contro il Comune dell’Aquila la somma complessiva di **€ 59.515,44** (cinquantanovemilacinquecentoquindici/44) secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 “Liquidazione indennizzi espropri”, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila.

L’Aquila, 30 luglio 2019

**Il titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe D’Ulio Provenzano

